

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SO.LO.RI. S.p.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA E NON DEI TRIBUTI COMUNALI, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, fra il Comune di Grezzana, (denominato Ente) codice fiscale 00405260233, rappresentato dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria Maoli Michele, nato a Grezzana il 29/09/1963, C.F. MLAMHL63P29E171V, il quale sottoscrive il presente atto in nome e per conto del suddetto Comune, ai sensi dell’art 107, comma 3 lettera c) del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, giusti decreti sindacali prot. n. 20 del 24/12/2024 ed in virtù del mandato espresso ricevuto con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2025, che pur non allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

E

La Società Locale di Riscossione S.p.A. (SO.LO.RI.S.p.A.) codice fiscale e partita iva 04222030233, con sede legale in Verona, Vicolo Volto Cittadella n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 0422203033, R.E.A. n. VR-402730, iscritta al n. 190 dell’Albo Concessionari ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Dott. Giuseppe Moretto, nato a Ronco all’Adige (VR) il 06.02.1961, codice fiscale MRTGPP61B06H540Z, che interviene in nome e per conto di SO.LO.RI. S.p.A., (denominata Società) autorizzato alla stipula della presente scrittura;

PREMESSO CHE:

- l’art. 52, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche prevede la possibilità, per gli enti pubblici locali, di affidare l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l’altro, a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che la stessa svolga la prevalente attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dei soci;
- con deliberazione n. 54 del 18 settembre 2013 il Consiglio Comunale di Verona ha deliberato la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica per la riscossione delle entrate comunali denominata “So.Lo.Ri. S.p.A.”, alla quale il Comune di Grezzana può affidare le attività di gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative per le quali il comune riveste la qualità di autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto delle violazioni di cui all’art. 17 della legge 24.12.1981 n. 689 e delle entrate patrimoniali ed assimilate e del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada;
- il Comune di Verona, sulla base della normativa e dei provvedimenti sopra esposti, ha costituito in data 10 dicembre 2013 la società SO.LO.RI. S.p.A., con sede a Verona in Largo Divisione Pasubio, 6 con atto notarile rep. n.18855 - Racc. 9961 - a firma del Direttore Generale;
- Il Comune di Grezzana con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/05/2018 ha approvato lo Statuto della So.lo.Ri. S.p.a. ed ha deliberato di acquistare n. 01 azioni della stessa società;
- In data 05/10/2020, con atto rogato a cura del Notaio Sartori Mario, con studio in Grezzana, rep. _71053, registrato a Verona il 06/10/2020, al n.29341 il Comune di Verona ha ceduto n. 01 azioni del capitale sociale di So.Lo.Ri. spa del valore nominale di euro 500,00.= in favore del Comune di Grezzana;
- in data 25/06/2025, il Consiglio Comunale di Grezzana con propria deliberazione n. 27 ha approvato la relazione redatta ai sensi dell’articolo 34, comma 10, del D.L. n. 179/2012 preliminare all'affidamento in house del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate in favore della società SO.LO.RI spa;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 314 del 24/07/2025, il Comune di Grezzana ha approvato il capitolato di servizio per la riscossione coattiva dei tributi comunali, delle entrate patrimoniali, ed assimilate, delle sanzioni per la violazione al codice della strada e delle sanzioni amministrative di competenza comunale FINO AL 31/12/2029;
- l'entrata in vigore del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” ha comportato, tra l’altro, l’obbligo per le società a controllo pubblico (e quindi anche per quelle

in house) di adeguare entro il 31/07/2017 i loro Statuti alle disposizioni degli artt. 3, 4, 11 e 16, rafforzando, per quanto concerne gli affidamenti diretti in house, gli strumenti del controllo analogo congiunto in capo agli Enti Soci affidanti e nel corso del 2017, So.Lo.Ri. S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto alle nuove indicazioni normative, per garantire la legittimità dell'affidamento in house, modificazioni recepite dall'Ente con deliberazione consiliare n. 30 del 30/05/2018;

- l'ANAC, con delibera n. 235 del 15.02.2017, ha emanato le linee guida n. 7 relative all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 delle amministrazioni che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house ed i comunicati del Presidente dell'ANAC del 10 maggio e del 5 giugno 2017, hanno indicato quali termine per l'avvio della presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco, di cui al punto 9.2 di dette linee guida, era dapprima il 15 settembre poi posticipato al 30 ottobre 2017;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2020 sono state approvate le modifiche del vigente Statuto di So.Lo.Ri. S.p.A. e la "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Locale di Riscossione S.p.A. (in sigla So.Lo.Ri. S.p.A.)", preventivamente sottoposte al vaglio di ANAC, recependo i rilievi dell'Autorità finalizzati a garantire il concreto esercizio del controllo analogo congiunto paritariamente tra tutti i Soci, secondo le disposizioni normative e gli indirizzi giurisprudenziali vigenti al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 delle amministrazioni che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ DELL'ATTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società Locale di Riscossione S.PA in sigla SO.LO.RI Spa, relativamente alle prestazioni previste al comma 2 del presente articolo.

2. Formano oggetto dell'affidamento i seguenti servizi:

- a) la riscossione coattiva dei tributi comunali con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- b) la riscossione coattiva delle sanzioni per la violazione al Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza comunale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- c) la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

3. La Società ha facoltà di affidare a terzi in tutto o in parte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente a soggetti abilitati dalla legge, previo consenso del Comune e secondo quanto infra meglio specificato.

4. La gestione delle attività avverrà sulla base del capitolato di servizio previsto dall'art. 12 del presente contratto, che pur non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. L'Ente può affidare a Solori anche la riscossione volontaria dei tributi e delle entrate in genere per le quali è svolta la riscossione coattiva ed in genere ulteriori nuove attività alla Società con atto modificativo del presente contratto.

ART. 2 - NATURA E AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

1. Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio di pubblico interesse. La sua interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio.

2. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nell'ambito del perimetro territoriale corrispondente a quello degli enti soci.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presente contratto di servizio avrà FINO AL 31/12/2029 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. Il presente contratto potrà essere oggetto di revisione mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il presente contratto potrà essere rinnovato previa verifica da parte del Comune dell'economicità di tale soluzione rispetto alla situazione presente sul mercato.
4. Allo scadere del Contratto la Società è tenuta a garantire la prosecuzione della gestione del servizio anche dopo la scadenza del periodo sopra indicato, senza soluzione di continuità all'erogazione ed alle medesime condizioni contrattuali, ma limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
5. Alla scadenza del contratto il patrimonio informativo (banche dati) costituite dalla Società nel corso del Servizio, di proprietà del Comune di Grezzana, dovranno essere rese disponibili al Comune di Grezzana secondo un formato aperto, concordato.

ART. 4- EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per le attività previste dall'art. 1 del presente contratto ed informa la propria attività ai seguenti principi:
 - esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità, delle entrate del Comune e di tutti i regolamenti specifici per i tributi locali;
 - responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
 - obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
2. La Società assume nei confronti del Comune di Grezzana il ruolo di riscossore delle somme introitate fino alla data del riversamento, secondo le modalità previste dall'art 11 del presente contratto di servizio. Pertanto la Società assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate.
3. Con il presente contratto la società diventa titolare della gestione delle attività di cui all'art.1 assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia.
4. La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
 - a) **uguaglianza**: l'attività della Società è l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come il divieto di ogni ingiustificata discriminazione;
 - b) **imparzialità**: la Società, si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c) **continuità**: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
 - d) **partecipazione**: la Società coinvolge i cittadini per favorirne la collaborazione;
 - e) **informazione**: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano secondo la normativa vigente;
 - f) **efficienza ed efficacia**: il servizio pubblico deve essere erogato in modo efficiente ed efficace. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
 - g) **chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**: la Società deve predisporre, in base alla L. 212/2000 "Statuto del Contribuente", quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che tutta la modulistica, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché gli atti e le istruzioni siano comprensibili in modo che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto prevalentemente a favore del Comune di Grezzana e degli eventuali altri Enti pubblici soci, nominando uno o più funzionari responsabili della riscossione.
2. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto nell'ambito del perimetro territoriale corrispondente a quello degli enti soci, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia,

delle norme contenute nel regolamento delle entrate e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del capitolato di servizio di cui all'art. 12 del presente contratto. In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

3. La Società può appaltare, nel rispetto della normativa vigente, ad altre imprese forniture, lavori, opere e servizi senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo.

4. La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.

5. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

6. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

7. La Società si obbliga a svolgere le attività indicate all'art. 1 del presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza del capitolato di servizio di cui all'art. 12 del presente contratto.

8. La Società si impegna ad estendere al proprio personale gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR n. 62/2013), ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i medesimi dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune, nonché di assumere proprie disposizioni interne per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi (legge n. 190/2012).

9. La Società si obbliga a completare le procedure di riscossione già avviate dall'attuale Agente della Riscossione, qualora lo stesso restituisca i ruoli non ancora riscossi ivi comprese le attività di notifica, riscossione coattiva, rendicontazione, gestione dei rimborsi e dei discarichi, comunicazioni di inesigibilità, del relativo contenzioso e quant'altro sia necessario, fatta salva la responsabilità dell'attuale Concessionario fino alla data di consegna dei suddetti ruoli.

10. La Società si impegna a svolgere i servizi, a lei affidati, utilizzando un proprio sistema informativo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti stabilite dal CAD (Codice Amministrazione Digitale) con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza informatica, alla privacy, alla trasparenza, alla continuità operativa e alla tracciabilità delle operazioni.

11. La Società si impegna ad utilizzare le informazioni delle banche dati comunali che dovranno essere messe a disposizione dai Settori/Uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente in campo di tutela alla privacy e nel rispetto delle normative vigenti.

12. Le banche dati costituite nello svolgimento delle attività e tutte le informazioni ivi contenute sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

13. Eventuali interfacce applicative e/o scambio di flussi da/verso il sistema informatico dell'Amministrazione Comunale, devono essere concordate con l'Amministrazione stessa e devono garantire l'integrità del patrimonio informativo comunale. In particolare, eventuali interfacce applicative o servizi online che la Società intenda mettere a disposizione dell'utenza, devono essere realizzati in armonia con i sistemi di accesso/autenticazione dell'Amministrazione Comunale.

14. La Società si impegna a rendere disponibili sul proprio sistema informatico, accessi specifici per l'Amministrazione Comunale, finalizzati a monitorare le attività in corso da parte degli uffici preposti ai controlli, nonché rendere disponibili su richiesta dei Settori competenti flussi e estrazioni periodiche finalizzate a tale scopo.

15. La Società redige il budget annuale corredato da una relazione contenente il programma annuale di attività (con particolare riferimento alle politiche di assunzione del personale), il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento (con particolare riferimento alla pianificazione informatica), le previsioni riferite al conto economico dell'esercizio a cui si riferisce e la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo della Società comprendente la programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la Società intenda svolgere le proprie attività. La Società deve inviare detti documenti al Comune entro il termine perentorio del 31 ottobre con riferimento all'esercizio finanziario successivo. I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale in conseguenza di variazioni o modifiche degli atti di indirizzo comunale.

16. La Società si impegna ad introdurre un sistema di contabilità analitica che contenga al minimo, per le diverse tipologie di entrate gestite, per le riscossioni ordinarie e coattive, nonché per i diversi committenti, l'attribuzione contemporanea dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari.

17. La Società si impegna a sottoporre il proprio bilancio annuale consuntivo a revisione contabile volontaria e ad inviarlo al Comune unitamente alla documentazione del comma precedente.

18. La Società è tenuta alla compilazione del Conto dell'agente contabile a norma dell'art. 93 e dall'art. 233 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed è tenuta a depositarlo o trasmetterlo entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria Generale/Ufficio protocollo del Comune.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

2. La cooperazione consiste, in particolare:

- nel mettere a disposizione della Società le banche dati comunali esistenti, utili per lo svolgimento delle attività, concordando un loro aggiornamento periodico, con l'addebito degli eventuali costi di elaborazione e trasmissione;
- nell'attivazione da parte dei Settori/Uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente, su specifica richiesta e per i soli fini della attività oggetto del presente contratto, di utenze nominative per i collaboratori della Società nello svolgimento delle attività operative, su banche dati comunali;
- nell'attivazione da parte dei soggetti comunali titolari delle convenzioni con gli Enti Centrali, nel rispetto di ciascun regolamento degli Enti Proprietari, di scarichi di flussi e/o apertura di utenze specifiche per l'interrogazione delle relative banche dati nazionali (es: Agenzia Entrate, Motorizzazione, etc.);
- nell'informare la Società in ordine alle eventuali modifiche ai Regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;
- nel consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il Comune si impegna a nominare e comunicare alla Società il soggetto responsabile delle comunicazioni con la Società stessa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

4. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio dei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la Società ed il Comune si impegnano a concordare modalità operative che comportino un aggravio dei costi inferiore.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

1. Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo di cui all'art 5 del presente contratto nonché le eventuali proposte e suggerimenti in merito a modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali, proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità di recupero dei crediti di natura tributaria ed extra-tributaria.

2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 31 ottobre, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.

3. La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale.

Art 8 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. Le attività oggetto del presente contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.

2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.
3. Il Comune, tramite l'Ufficio incaricato, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 9 del presente contratto e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi e di quanto contenuto nel capitolato di servizio.
4. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 15 del presente contratto.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE

1. La Società predispone periodicamente una rendicontazione, diversificata in funzione delle singole entrate oggetto del presente contratto, che dovrà essere pubblicata sul portale dell'Ente messo a disposizione dalla società. La pubblicazione avrà luogo contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.
2. La rendicontazione darà evidenza dei dati analitici e sintetici così come sarà definito nel capitolato di servizio di cui all'art. 12 del presente contratto.
3. La rendicontazione concertata con l'Ente dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:
 - rendicontazione nominativa degli importi incassati per ciascuna decade, con il dettaglio del calcolo dell'aggio applicato e trattenuto;
 - rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebiti, con evidenza del compensato e del rimborsabile;
 - rendicontazione dei pagamenti nel caso di rateazione.
4. La rendicontazione fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
5. Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo per la gestione, ovvero un aggio applicato alle posizioni rimosse per via coattiva nei modi e termini stabilito dal capitolato di servizio, in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 6 del capitolato speciale di servizio.
2. Nel capitolato di servizio sono precisati e definiti tali corrispettivi e le modalità di pagamento degli stessi.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 tengono conto di tutte le attività di supporto, complementari e propedeutiche, nessuna esclusa, necessarie per la corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento e sono da intendersi omnicomprensivi, per cui ogni altro eventuale onere rimane a carico della Società.

ART. 11 - RISCOSSIONE E MODALITÀ DI RIVERSAMENTO

1. Le somme rimosse sono riversate presso il Tesoriere del Comune entro l'undicesimo giorno del mese successivo all'avvenuto incasso. L'incasso si intende realizzato nel medesimo giorno di valuta riconosciuto alla Società dai vari canali d'incasso.
2. L'aggio o il compenso spettante alla Società è riversato interamente sul conto di Tesoreria del Comune e verrà liquidato previa emissione di apposita fattura.
3. Per il ritardato versamento al Tesoriere delle somme dovute, la Società è obbligata ad applicare un interesse moratorio nella misura del tasso di interesse legale conteggiato per ogni giorno di ritardo nel versamento, senza necessità di alcuna costituzione in mora da parte del Comune. Il pagamento dell'interesse deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è avvenuto il ritardato versamento.

ART. 12 - CAPITOLATO DI SERVIZIO

1. Il capitolato di servizio è il documento tecnico che individua in dettaglio le attività oggetto del presente contratto di servizio e definisce le linee procedurali da seguire per la loro esecuzione, esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pur materialmente non allegato.
2. Eventuali modifiche del capitolato di servizio dovranno essere proposte dalla Società entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità.
3. Il Comune analizza le proposte di modifica e presenta alla Società eventuali richieste di variazioni. La Società, valutate le richieste formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche al capitolato. Il capitolato viene poi sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione del Bilancio Previsionale comunale. In assenza di approvazione di un nuovo capitolato vige quello dell'anno precedente.
4. Il capitolato dovrà necessariamente contenere:
 - le modalità di esecuzione dei servizi;
 - le procedure di riscossione e le modalità di riversamento degli incassi;
 - gli aggi ed i compensi per le attività comprese nel presente contratto e le modalità di pagamento;
 - il piano del personale che si intende utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto;
 - le procedure di rendicontazione;
 - le procedure di controllo;
 - il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società ed Utente;
 - gli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla norma.

ART. 13 - SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le notizie relative alle attività oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.
2. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Società designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Tali designazioni dovranno essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
4. La Società deve adottare, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.

ART. 14-OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Società si Impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 - SANZIONI E PENALI

Le sanzioni e penali sono individuate all'art. 12 del capitolato di servizio al quale si fa integrale riferimento.

ART. 16 - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.
2. La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.

ART-17 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

ART-18 - CONTROVERSIE

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Verona.

ART-19 - REGIME FISCALE

1. Tutte le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico della Società.

2. Le parti dichiarano che il valore presunto del presente contratto è pari ad Euro 130.000,00,00.= (centotrentamila/00.=), escluso iva.

ART- 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto e nel capitolato di servizio, la Società avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che dovessero essere emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le decisioni municipali, aventi rapporto con i servizi oggetto del presente contratto.

2. La Società si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle disposizioni inerenti l'ambito di attività da espletare, specificate nel presente contratto e nel capitolato di servizio.

3. L'Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna a notificare alla Società tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, sottoscritto con firma di digitale, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e dell'articolo 5 dell'annessa tabella, altresì risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 (Allegato B- tabella) articolo 5.

PER LA SOCIETÀ' SO.LO.RI SPA
L'Amministratore Unico

PER IL COMUNE DI GREZZANA
Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Michele Maoli